

ALLEGATO 5 - REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FOSSÒ

30030 FOSSÒ (VE) - Viale Caduti di via Fani, 8


Scuole Primarie e Secondarie di I° grado - COMUNI di FOSSÒ e VIGONOVO

Codice Fiscale 90159780270 - Codice Scuola VEIC86500E

☎ 0415170535 📠 041466405

E-mail veic86500e@istruzione.it - E-mail posta certificata: veic86500e@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivofosso.gov.it CUF: UFUT2W



REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Premessa

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (C.M. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996 e successive modificazioni) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della Scuola.

L'Istituto comprensivo considera tutte le iniziative volte a integrare la normale attività didattica parte qualificante dell'offerta formativa, approfondimento della capacità di apprendere, possibilità di esperienza, opportunità di conoscenza, socializzazione e formazione per gli studenti del nostro Istituto.

I viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere sono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e crescita personale.

Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica.

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

Art. 1 - Finalità e principi

- I viaggi d'istruzione, in quanto iniziative complementari delle attività curriculari della scuola, non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano didattico e culturale.
- Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti: pertanto la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma didattico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento e un momento operativo. Trattandosi di attività didattica, ne consegue che gli allievi non possono essere esonerati dalle iniziative programmate, se non per documentati motivi.

Art. 2 - Tipologia di uscite/viaggi di istruzione

Con riferimento alla C.M. n. 291/92 si individuano quattro fondamentali tipologie qui di seguito elencate e sinteticamente descritte:

- a) viaggi d'integrazione culturale: sono le visite di istruzione di più giorni che hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggisti, monumentali, culturali o folkloristici;
- b) viaggi di integrazione della preparazione e di indirizzo: sono le visite ad aziende, partecipazione a mostre, o altre esibizioni artistiche;
- c) viaggi connessi ad attività sportive: viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive;
- d) visite guidate: sono le visite di una giornata o frazione di essa per visite a luoghi di interesse storico, naturalistico o monumentale.

3. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
4. Si indicano, inoltre, come istituto tre tipologie di durata delle uscite che devono essere specificate sul modulo di richiesta per l'autorizzazione:
 - a) visita di mezza giornata;
 - b) visita di una giornata intera;
 - c) visita di più giorni.

Art. 3 - Criteri generali e loro applicazione

1. Il Piano delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione proposti, coerenti con le finalità, gli obiettivi e i contenuti fissati nelle programmazioni didattiche, è definito all'inizio dell'anno scolastico e segue l'iter procedurale di seguito illustrato, attraverso gli organi collegiali di competenza:
 - Consigli di Classe/Interclasse: ciascun Consiglio, considerata la specificità delle classi in cui si trova ad operare, è sovrano nel decidere quali iniziative proporre durante l'arco dell'anno scolastico e con quali obiettivi educativi e didattici. Delle iniziative proposte è data puntuale informazione alle famiglie degli alunni, che le condividono e ne sostengono economicamente il costo. I viaggi di istruzione devono essere programmati fin dall'inizio dell'anno scolastico per facilitarne l'organizzazione e consentirne l'attuazione.
 - Collegio Docenti: delibera il Piano dei viaggi di istruzione sotto l'aspetto didattico ed educativo, raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.
 - Consiglio di Istituto: approva il Piano dei viaggi di istruzione entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico.
2. Gli organi collegiali competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e rettifica del Piano presentato.
3. La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art. 2 deve tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di classe o di interclasse entro metà novembre e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;
 - b) le proposte devono inoltre tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe/interclasse presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta;
 - c) Nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo;
 - d) Per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si verificano le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti ...) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente.
4. Eventuali iniziative/manifestazioni non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico, che i docenti però valutano di particolare interesse per gli alunni, possono essere inserite in itinere, ovviamente nel rispetto del Regolamento.
5. In considerazione della rilevanza didattica ed educativa che le caratterizza, le uscite sono rivolte a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto.
6. L'organizzazione delle uscite sarà tale da favorire e promuovere l'adesione dell'intera classe, salvo giustificati impedimenti.
7. Per salvaguardare il diritto allo studio e la partecipazione ampia degli alunni, sarà compito della Scuola tenere in particolare considerazione i costi delle iniziative proposte. A tal proposito, nell'approntare il Piano annuale, si esamineranno anche le opportunità offerte dall'Ente Locale e da altre Agenzie presenti sul territorio.
8. Durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale; in particolare, i bambini della scuola primaria devono sempre indossare i cartellini di riconoscimento.
9. Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dall'Assicurazione stipulata dall'Istituto.

Art. 4 – Iter procedurale

1. Il Dirigente Scolastico individua, per ogni visita guidata o viaggio d'istruzione, un docente responsabile che dovrà tenere i rapporti con la Segreteria.

Il docente responsabile, dopo l'approvazione del Consiglio di Interclasse/Classe e del Consiglio di Istituto, presenta in Segreteria gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 20 gg prima della data dell'uscita o del viaggio.

2. Relativamente alle richieste di preventivi e all'approvazione del Piano visite guidate e viaggi d'istruzione i docenti e il docente responsabile dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

a) dopo la consegna del Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione alla Segreteria, il DSGA richiede un preventivo di spesa ad almeno n. 3 agenzie di viaggio e predispone, una volta ricevute le risposte, un prospetto comparativo che sottopone al Dirigente Scolastico;

b) qualora il docente responsabile dovesse trovare, fra i vari cataloghi informativi-promozionali che arrivano nelle scuole, un 'pacchetto' comprensivo di itinerari guidati, laboratori didattici, vitto e alloggio a prezzo conveniente lo sottopone al parere del Dirigente scolastico che esprime una valutazione; l'iter burocratico con l'agenzia promotrice, comprensivo del relativo trasporto, sarà curato dalla Segreteria;

c) il docente responsabile comunica l'importo presunto ai genitori, i quali provvederanno non oltre il quinto giorno dalla comunicazione a versare la quota di anticipo, nella misura prevista al successivo comma h;

d) dopo l'approvazione dei preventivi da parte della Giunta del Consiglio d'Istituto, a ciò delegata dal Consiglio medesimo, il Piano visite guidate e viaggi d'istruzione viene sottoposto ad approvazione definitiva del Consiglio d'Istituto;

e) successivamente il DSGA procede alla conferma dell'agenzia di viaggio e fissa la quota definitiva di partecipazione individuale per ogni singola visita d'istruzione;

f) per tutti gli alunni è richiesta l'autorizzazione dei genitori mediante la firma su moduli prestampati, rilasciati dalla Segreteria, che riportano i dati essenziali del viaggio compresa la quota individuale. I moduli firmati vanno riconsegnati alla Segreteria dal docente responsabile.

g) ogni agenzia di viaggio s'impegna a sottoscrivere il modello 1139/2002 da firmare per l'intero pacchetto turistico da parte della Scuola, nel quale saranno compresi anche gli oneri assicurativi per docenti e alunni.

h) le quote d'iscrizione per i viaggi di istruzione di uno o più giorni vanno raccolte in accordo tra docenti e rappresentanti di classe e versate sul conto corrente bancario/postale della scuola nella misura del 50% al momento dell'adesione e del restante 50% una settimana prima dell'effettuazione del viaggio d'istruzione o della visita guidata.

3. Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe e il responsabile della visita guidata/viaggio d'istruzione, provvede alla copertura delle quote di alunni in difficoltà economica, richiedendo un contributo al Comune di appartenenza o, secondo la disponibilità del bilancio, mediante un "fondo di solidarietà" previa dichiarazione riservata del modello ISEE al Dirigente scolastico da parte del genitore in stato di indigenza.

4. La Segreteria provvede a compilare e consegnare al responsabile 5 gg. prima dell'uscita scolastica, salvo impedimenti contingenti, l'elenco degli alunni partecipanti, completo di nome, cognome e data di nascita in misura delle necessità della singola gita; provvede inoltre a stipulare contratto con l'Agenzia di viaggi e le polizze assicurative se necessarie.

5. Il Dirigente Scolastico, in quanto pubblico ufficiale dello Stato, rilascia un attestato che riporti le generalità del soggetto.

Art. 5 – Destinatari

1. Destinatari delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

2. Ricordando che i viaggi e le uscite didattiche fanno parte della programmazione educativa, sarà cura della Scuola proporre iniziative alle quali, sia per problemi economici che per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli studenti della classe.
3. Non sarà ammesso lo svolgimento dell'iniziativa se non parteciperà almeno l'50% +1 degli alunni.
4. Fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.
5. Le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente percentuale del 50% se interverranno ad organizzazione avvenuta.
6. Le uscite programmate all'interno di un progetto d'Istituto rivolto ai gruppi di alunni prescindono da qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione.
7. Non sono computati, inoltre, gli studenti esclusi dalle iniziative per comportamenti scorretti.
8. Onde assicurare il diritto degli alunni con disabilità a partecipare ai viaggi di istruzione, il Dirigente scolastico provvederà alla designazione di un accompagnatore, individuato prioritariamente nell'insegnante di sostegno specifico, o altro docente accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura che ne faciliti la partecipazione.
9. Gli alunni che non aderiscono all'uscita devono frequentare le lezioni inseriti in altre classi/sezioni del plesso. Coloro che, diversamente, non frequenteranno le lezioni, dovranno normalmente giustificare l'assenza.
10. Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia di età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative.
11. Il Consiglio di classe, sentito il Dirigente scolastico, valuterà la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari o che per il comportamento scorretto risultino inaffidabili e possano creare particolari problemi per la vigilanza.
12. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita su richiesta in casi eccezionali e particolari (assistenza allo studente), motivati al Dirigente scolastico, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare e a collaborare con i docenti nelle attività programmate per gli alunni.

Art. 6 - Destinazioni

1. In via generale è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa.
2. Si possono consentire gli spostamenti nell'ambito del territorio limitrofo agli alunni del primo ciclo della scuola primaria, nell'ambito dell'intera regione Veneto e delle Regioni limitrofe agli alunni del secondo ciclo della scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado sull'intero territorio nazionale e (solo per le terze classi o in occasioni di scambi culturali) sui territori europei.
3. La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.
4. Si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di partecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerle. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

Art. 7 - Durata e periodo

- a) Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d'insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, viene indicato in quattro giorni

continuativi il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione e in sei uscite per le visite guidate, e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

b) È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

c) Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, o di visite guidate collegate con l'educazione ambientale o ai parchi nazionali di montagna, considerato che la loro particolare situazione climatica non ne consente l'accesso prima della tarda primavera.

d) Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno (specialmente per le visite di istruzione di più giorni si auspica che siano effettuate tra metà ottobre e fine novembre o nel periodo marzo-aprile a ridosso delle vacanze pasquali), specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattasi di luogo di culto - nonché delle opere d'arte ivi custodite.

e) Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti.

f) È fatto divieto, altresì, di effettuare viaggi di istruzione in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni, prove INVALSI...).

Art. 8 - Accompagnatori

a) È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare) e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio.

b) Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori ricadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

c) Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

d) L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

e) Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:

I. un docente accompagnatore ogni quindici alunni.

II. Oltre i quindici alunni è previsto un accompagnatore in più (sempre nel rispetto del rapporto 1:15).

III. Gli alunni portatori di handicap saranno accompagnati da docenti aggiuntivi, prioritariamente docenti di sostegno, in ragione del rapporto 1 docente di sostegno/ 2 alunni H. In caso di alunni assistiti da O.S.S. sarà prevista in alternativa al docente di sostegno, la presenza di un operatore socio-sanitario, previo accordo con lo stesso in ragione del rapporto 1:1.

IV. In casi particolari il Dirigente Scolastico potrà valutare di integrare il numero degli accompagnatori con altro personale della scuola.

V. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici in base alle necessità;

f) Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Interclasse/Classe, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più (sostituto) per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. I docenti accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere l'impegno di vigilanza sugli alunni a loro affidati.

g) I docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio.

h) In caso di variazioni dei docenti accompagnatori, il docente responsabile dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla Segreteria.

i) Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

l) I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad informare gli organi collegiali ed il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

m) Non è prevista la partecipazione di genitori, salvo in caso di particolari esigenze di assistenza, autorizzati dal Dirigente Scolastico di cui all'art. 5, comma 12.

Art. 9 - Mezzi di trasporto

a) Per il trasporto il Consiglio di Istituto delibera di avvalersi sia di agenzie di viaggio che di organizzare in proprio, come previsto dalla C.M. n. 291/92.

b) Le ditte di trasporto per le uscite giornaliere saranno invitate tramite lettere di invito quando si è sotto i 40.000 euro nel caso si vada oltre questa soglia allora sarà predisposta la manifestazione di interesse a partecipare da parte delle agenzie o ditte di trasporto presenti su tutto il territorio.

c) In caso di visite e/o viaggi dell'intera giornata, compresi in pacchetti predisposti, il servizio di trasporto sarà effettuato dall'agenzia che predispone il pacchetto.

Art. 10 - Criteri organizzativi generali

a) Ai fini della sicurezza, l'attuazione delle uscite si attiene alle indicazioni del Consiglio d'Istituto. In particolare si fissano i seguenti criteri organizzativi in materia di viaggi e visite d'istruzione:

- Le uscite potranno essere organizzate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, cercando di scaglionarle in modo che non si sovrappongano le assenze dei rispettivi accompagnatori con relativi problemi di "sostituzioni" nelle classi.
- La scelta delle agenzie di viaggi sarà preceduta da un'indagine di mercato, a cura della scuola, che individui i preventivi più vantaggiosi a parità di offerte, tenuto conto dei criteri di qualità ed economicità e della normativa vigente.
- Le uscite di una o più giornate devono essere organizzate in tutti i dettagli e presentate alla Segreteria amministrativa secondo quanto descritto da questo Regolamento.
- Fare in modo che tutte le classi effettuino visite d'istruzione.
- All'alunno che non possa partecipare all'iniziativa per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsata la parte della quota versata relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.
- Non saranno invece rimborsate le quote dei biglietti i cui Enti hanno chiesto il pagamento anticipato non rimborsabile e tutti i costi (bus, attività laboratoriali, guide...) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti indipendentemente dal loro numero.

- Per il rimborso dei viaggi di istruzione, in caso di malattia o infortunio, si farà riferimento all'eventuale contratto stipulato con l'Agenzia di Viaggi.
- Durante il corso dell'uscita, gli alunni dovranno essere in possesso di un 'tesserino identificativo' rilasciato dalla Scuola o dal certificato di identità personale.
- Prima della partenza, i genitori degli allievi partecipanti segnaleranno per iscritto particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo e delegano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati.
- Per terapie in atto si ricorda che agli insegnanti non è consentito somministrare e/o dosare medicinali salvo in casi particolari per i quali è disponibile in Segreteria l'apposita modulistica di riferimento.
- Gli insegnanti declinano ogni responsabilità per l'eventuale perdita o danneggiamento di oggetti personali di valore degli alunni (es. cellulari, giochi elettronici, macchine fotografiche, portafogli ...).
- In particolare si raccomanda, almeno nella scuola primaria, di evitare l'uso del telefono cellulare personale in quanto poco coerente con le finalità educative che ispirano le uscite scolastiche.
- In caso di necessità, gli alunni potranno contattare i genitori tramite le insegnanti. Per la scuola secondaria di I° si rimanda alla decisione di ogni singolo Consiglio di Classe o del team dei Docenti accompagnatori.
- Per le uscite eccedenti l'orario scolastico, i docenti concorderanno con i rappresentanti dei genitori le modalità di informazione.

Art. 11 - Regole di comportamento durante il viaggio

- a) Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.
- b) Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.
- c) Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.
- d) Eventuali episodi di violazione del Regolamento di Disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari al rientro. Sarà comunque compito del Consiglio valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o di singoli alunni a successivi viaggi d'istruzione.

Art. 12 - Disposizioni finali

- a) Le quote degli alunni dovranno essere introitate al bilancio dell'Istituto Comprensivo.
 - b) Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.
 - c) Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.
 - d) Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico - didattici.
 - e) Il presente Regolamento è in vigore dall'A.S. 2014/15 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
 - f) Il presente Regolamento sarà affisso all'albo della sede dell'Istituto e pubblicato nel sito web istituzionale www.istitutocomprensivofosso.gov.it
- I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.

g) Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

